



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 217/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2018 U-rsp/2297/2018



Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro sedi

Alle Federazioni e/o
Consulte degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

**Oggetto: Informativa attività RPT all'interno dell'Osservatorio Nazionale della
ricostruzione post sisma 2016.**

Cari Presidenti,

come noto, dallo scorso mese di luglio 2017 sono state avviate le attività dell'Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016, a cui partecipano 4 membri titolari e 4 supplenti, delegati della Rete Professioni Tecniche. Nell'ambito degli 8 incontri sin qui svolti i rappresentanti della Rete hanno potuto fornire contributi per facilitare e snellire le procedure legate alla ricostruzione post sisma.

Diverse sono state le criticità affrontate nel corso degli incontri e, in particolare, si vuol dare adeguato risalto **alla questione legata alla decurtazione applicata ai corrispettivi**, spettanti al professionista che effettua prestazioni professionali per gli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici dell'Italia Centrale avvenuti nel 2016, mediante l'applicazione di un ribasso della stessa misura di quello effettuato dall'Impresa Esecutrice dei lavori. Su tale punto, a parere della Rete, l'interpretazione non risulta giustificata: **il corrispettivo di un professionista**, infatti, deve derivare dall'applicazione delle percentuali, nel caso specifico del terremoto 2016, del Protocollo d'Intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Professioni Tecniche, **sull'importo lordo dei lavori** e, quindi, indipendente dal ribasso offerto dall'impresa in sede di gara per l'esecuzione. Per tali motivazioni, il metodo di assoggettare, da parte degli Uffici della Ricostruzione, i corrispettivi del professionista al ribasso d'asta offerto dall'Impresa, è errato e tale criticità, infatti, è stata evidenziata al punto 17 delle "Proposte per il miglioramento del processo di ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma 2016" (allegato alla presente).

Tale questione è stata più volte segnalata all'attenzione dei componenti dell'Osservatorio Nazionale, non ultima in data 06/12/2017, il cui verbale della riunione recita: *"L'ing. Solustri ribadisce che la questione del computo delle parcelle per la progettazione viene sollevata frequentemente dai professionisti. Correttamente, le spese tecniche di progettazione dovrebbero essere calcolate sul computo metrico da prezzo unico e non su quello ribassato dopo l'offerta dell'impresa aggiudicataria, mentre le*

spese di direzione dei lavori vanno computate sull'importo effettivamente liquidato (sottintendendo sempre al lordo del ribasso)". Tale interpretazione, seppur approvata unanimemente dai componenti dell'Osservatorio, non ha ancora avuto risvolti concreti in sede di U.S.R., permanendo una indeterminazione ed una disparità di applicazione a seconda dell'ambito territoriale nel quale il professionista è chiamato ad operare.

Altra criticità sulla quale è stata spesso posta l'attenzione dell'Osservatorio è quella relativa al seguente quesito: "**...se l'importo delle spese tecniche concesso sia comprensivo del contributo previdenziale integrativo o meno...**". Sul punto occorre prendere le mosse dal paragrafo §3 dell'art. 7 del protocollo d'intesa allegato sub A) all'Ordinanza n. 29 /2017, che ricalca fedelmente quanto statuito dalla stessa norma presente nel precedente protocollo.

Com'è noto, l'art. 7 detta in via generale la "Disciplina delle spese tecniche" ed, al paragrafo §3 cit., dispone: "*Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari comprensivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo articolo 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali*".

La previsione trova conferma nello schema di contratto-tipo costituente l'Allegato C) all'Ordinanza n.29/2017, che al paragrafo §11 dell'art. 6, intitolato "Termini e compensi per l'espletamento dell'incarico", recita: "*Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6, §7 e §8, deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo integrativo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell'emissione della fattura*".


L'auspicio è che, nell'ambito delle conseguenti attività dell'Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016, si possa tenere in giusta considerazione quanto più volte segnalato e largamente accettato in sede di riunione dell'Osservatorio, al fine di rendere maggiormente chiaro, anche agli Uffici a cui compete l'esecuzione delle indicazioni provenienti dalla Struttura Commissariale, la corretta applicazione delle spese tecniche per i professionisti.

In allegato alla presente Circolare, per opportuna conoscenza, si invia il Protocollo d'Intesa firmato in data 22/06/2017 ed il citato contributo inviato alla Struttura Commissariale in data 01/08/2017.

Cordiali saluti.


CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano



Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.



Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Tra

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

Il Consiglio Nazionale Ingegneri

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Il Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Il Consiglio Nazionale dei Chimici

Il Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari

riuniti nella Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica e di seguito denominati per brevità come "i Consigli nazionali"

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di giugno, presso la sede del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sita in Roma, Largo Chigi, n. 19:

- il Sig. VASCO ERRANI, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016
- L'Ing. ARMANDO ZAMBRANO, Coordinatore della Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica;
- il Dottore Agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- L'Arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

L'Ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri;

Il Geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati;

Il Geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi;

Il Perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;

Il Perito Lorenzo Benanti, Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;

Il Chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici;

Il Tecnologo Alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari;

i quali intervengono in rappresentanza di tutti gli Ordini e Collegi professionali aderenti alla Rete Nazionale delle professioni.

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 (d’ora in poi, solo decreto legge n. 189 del 2016);

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017 (d’ora in poi, solo decreto legge n. 8 del 2017);

Visto l’articolo 2 del citato decreto legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” e, in particolare: **a)** il primo comma che, alla lettera g), attribuisce al Commissario Straordinario il compito di adottare e gestire l’elenco speciale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto legge, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione; **b)** il secondo comma che, per le esercizio delle funzioni di cui al comma 1, consente al Commissario straordinario di emanare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

Visto l’articolo 31, commi 2 e 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016 che prevede: **a)** la perdita totale del contributo erogato nel caso di inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 34 per gli

incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; **b)** la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'articolo 34 del citato decreto legge n. 189 del 2016, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»), stabilendo, altresì: **a)** al comma 2, che *“i soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1”*; **b)** al comma 4, che *“il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa”*; **c)** al comma 7 che sono escluse dal conteggio del numero degli incarichi gli interventi di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016;

Considerato che, in base alle previsioni contenute nel sopra menzionato articolo 34, il Commissario Straordinario, anche attraverso provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016: **a)** individua i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale» (comma 1); **b)** detta la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura massima del 12,5 per cento, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento (comma 5), entrambi al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali; **c)** con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, elabora criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale (comma 7);

Rilevato che i criteri previsti dal sopra menzionato articolo 34 possono essere raggruppati in due macro-categorie:

- 1) criteri per la qualificazione dei professionisti ai fini dell'iscrizione all'Elenco speciali;
- 2) criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi.

Rilevato che l'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, stabilisce un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ma non anche criteri per la determinazione dei compensi dovuti al professionista incaricato;

Considerato che, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione sia delle opere pubbliche e beni culturali che degli privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, appare necessario procedere all'individuazione del limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle spese tecniche dei professionisti abilitati, sulla base dei seguenti criteri: **a)** descrizione della tipologia di prestazioni e di spese tecniche suscettibili di contributo e di quelle escluse; **b)** qualificazione della percentuale del 12,5% indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, come valore massimo del contributo erogato, ed individuazione di un contributo minimo pari al 7,5% al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista; **c)** descrizione delle prestazioni specialistiche, suscettibili di contribuzione c.d. integrativa ai sensi del medesimo comma 5, e previsione di una graduazione dell'entità del contributo c.d. integrativo che, fermo il limite del 2%, tenga conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista;

Ravvisata l'opportunità di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto dell'emananda ordinanza commissariale e prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti: **a)** i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»; **b)** la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, nella misura massima del 12,5% per cento e quella minima del 7,5%, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2 per cento, secondo i criteri sopra descritti; **c)** in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, ad esclusione dei danni lievi e degli interventi emergenziali, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

Ravvisata l'opportunità di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica e con tutti i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali aderenti alla Rete: **a)** al fine di disciplinare lo svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; **b)** al fine di individuare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016; **c)** al fine di elaborare uno schema di contratto – tipo, contenente una disciplina dei rapporti tra committente e professionista, conforme alle previsioni contenute nell'articolo 34 del sopra menzionato decreto legge e nella presente ordinanza; **d)** al fine di prevedere l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato articolo 34 di accettare il conferimento dell'incarichi esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto - tipo;

Vista la proposta della Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica inviata con nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, acquisita in data 2 dicembre 2016, prot. n. 344 ed ai successivi incontri intercorsi dopo la pubblicazione del decreto legge n. 8 del 2017;

Visto il verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 1° dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica;

Visto l'ulteriore verbale sottoscritto a seguito dell'incontro del 5 gennaio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica;

Atteso che a seguito degli ulteriori incontri intercorsi si è convenuto con i rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica in ordine all'individuazione delle attività di ricostruzione soggette alla limitazione degli incarichi e sull'introduzione di una quantificazione degli incarichi cosiddetti parziali;

Viste le modifiche ed integrazioni al decreto legge n. 189 del 2016 introdotte dal decreto legge n. 8 del 2017, convertito in l. 45/2017, da cui consegue la riformulazione del protocollo d'intesa e dello schema di contratto;

Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante *“Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”* e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3 ed il numero complessivo delle schede AEDES che ogni professionista può redigere che viene elevato;

Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, del 7 dicembre 2016;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017: *“Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016”*;

Visti gli esiti del confronto del 10 maggio 2017 tra il Commissario Straordinario ed i rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Consiglio nazionale degli agratecnici e degli agratecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, da cui è emerso il mancato accordo in merito alla composizione dell'Osservatorio Nazionale;

Vista la nota della Rete delle professioni dell'11 maggio 2017 prot. 258 con la quale si esprime parere favorevole al nuovo schema di protocollo d'intesa e si manifesta la volontà di sottoscrivere lo stesso solo come Ordini e Collegi professionali aderenti alla Rete;

Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, del 12 maggio 2017;

Tutto ciò premesso:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Oggetto

§1. Il presente Protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Articolo 3

Censimento dei danni

§1. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilità degli edifici, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della Protezione Civile e le regioni.

§2. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica assicura altresì l'adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.

§3. Gli ordini professionali assicurano la collaborazione al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed alle Regioni ed Enti Locali interessati per l'organizzazione di corsi di formazione a titolo gratuito al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione e compilazione delle schede AeDES, consentendo l'abilitazione di nuovi tecnici.

§4. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, in numero di 60 per ogni professionista individuale.

Articol 4

Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016

§1. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessità della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attività dei professionisti.

§2. L'Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario Straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica.

§3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica.

§4. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Articolo 5

Criteria e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'elenco speciale

§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'albo professionale;
- b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
- d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
- f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
- g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito *curriculum vitae*, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;

i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

Articolo 6

Criteria finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi

§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, le successive proposte inoltrate e le modifiche introdotte con il decreto legge n. 8 del 2017, stabilisce che:

a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro venticinquemilioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta;

c) i limiti previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo, dell'importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e l.m.i.;

d) le prestazioni principali rese nei limiti di cui ai commi a), b), c) del presente paragrafo sono: la progettazione architettonica e la direzione dei lavori;

e) il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui ai commi a), b), e c) del presente paragrafo è fissato in settantacinque. Nelle prestazioni parziali sono ricomprese: rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica;

f) nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali il numero complessivo degli incarichi è pari a settantacinque di cui trenta per prestazioni principali e quarantacinque per prestazioni parziali;

§2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati: a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del 30%, in caso di professionisti

associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni; c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.

§3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.

§4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista.

§5. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi 1 e 2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente comma 3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34.

§6. Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti paragrafi §1 e §2. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai sopra menzionati paragrafi §1 e §2.

§7. La Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti paragrafi §1 e §2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

Articolo 7

Disciplina delle spese tecniche

§1. Il Commissario straordinario intende stabilire: a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189; b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.

§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:

- a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES, se ricompresa nell'affidamento dell'incarico;
- b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;
- c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;
- d) collaudo strutturale.

§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari comprensivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo articolo 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.

§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

§5. Sono escluse dalle spese per le prestazioni tecniche, anche quelle specialistiche, e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione", le "prove di laboratorio connesse".

§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni, ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse di cui al paragrafo 5, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute tra i costi ammissibili nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
- fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

Articolo 8

Con ributo per e spese tecn'c e

§1. La percentuale indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario Straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

a) della tipologia delle attività;

b) all'importo dei lavori.

§2. Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta, senza articolazioni in base all'importo dei lavori, pari a:

a) 3 % per gli interventi di cui alla lett. a) dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;

b) 8 % per gli interventi di cui alla lettere b) e d) dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 9 del 14 dicembre 2016.

§ 3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili relativi alle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, è la seguente:

- per lavori con importi fino a € 500.000,00	11,5%
- per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	9%
- per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00	8%
- per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00	7%

§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:

- per lavori con importi fino a € 150.000,00	12,5%
- per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00	12%
- per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	10%
- per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00	8,5%
- per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00	7,5%

§5 Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per la pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.

§6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la

percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, è la seguente:

a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari):	54%
b) direzione dei lavori:	33%
c) coordinamento della sicurezza nei cantieri:	9%
d) collaudo strutturale.	4%

Articolo 9

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

§1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- per lavori con importi fino a € 500.000,00	1,4%
- per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	1%
- per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00	0,7%
- per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00	0,5%

Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%,
- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;
- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. n. 42 del 2004 fino all'0,7%;

§2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

§3. E' ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori.

§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni.

Articolo 10

Criteri finalizzati alla pred'sposizione del contratto tipo

§1. Il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica convengono sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.

§2. I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:

- a) il contratto relativo alle prestazioni professionali, relativo agli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 e s.m.i., deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione;
- b) la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;
- c) il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016;
- d) i contratti relativi alle prestazioni professionali per gli interventi di messa in sicurezza e per le delocalizzazioni attività economiche non devono essere depositati;
- e) l'affidamento della compilazione della scheda AEDES, se non ricompresa tra le prestazioni professionali di cui ai contratti delle lettere a) e c) del presente comma può effettuarsi con lettera d'incarico;
- f) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto di cui al comma a) del presente paragrafo il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1;
- g) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi a tutte le prestazioni della ricostruzione post-sisma 2016, indicate in precedenza, con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;
- h) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario Straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;
- i) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi di consegna dei progetti inferiori a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;
- l) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta;

- m) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;
- n) Il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli artt. 8 e 9 del presente protocollo d'intesa;
- o) Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entità del compenso professionale.

§3. Il Commissario Straordinario si obbliga a prevedere che, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, emesso con la procedura della piattaforma tecnologica, possa procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

Articolo 11

Contratto tipo tra committente e professionista

§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente articolo 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'Allegato n. 1 del Protocollo d'intesa e che verrà recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 12

Ratifica da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali

§1. Il presente Protocollo d'intesa sarà oggetto di ratifica da parte dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali aderenti alla Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica.







Articolo 13

Durata

§1. Il presente Protocollo d'intesa è immediatamente efficace ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.

§2. Il presente Protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 15 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Sig. VASCO ERRANI, Commissario Straordinario del Governo 
- Ing. ARMANDO ZAMBRANO, Coordinatore della Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica 
- Il Dottore Agronomo Andrea Sisti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; 
- L'Arch. Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; 
- L'Ing. Armando Zambrano Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri; 
- Il Geom. Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; 
- Il Geologo Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi; 
- ^{PER} Il Perito Giampiero Giovannetti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;  IL VICE PRESIDENTE RENATO D'ACOSTA GIUSTA DELEGA IN ATTI PROT. N° 15882/2
- Il Perito Lorenzo Benanti, Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; 
- Il Chimico Nausicaa Orlandi, Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici; 
- Il Tecnologo Alimentare Carla Brienza, Presidente del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari. 



**Proposte per il miglioramento del processo di
ricostruzione degli edifici privati colpiti dal Sisma 2016**

Roma, 27 luglio 2017

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

PROPOSTE

	ARGOMENTO	CRITICITA'	PROPOSTA OPERATIVA	NOTE
1	Scadenza presentazione pratiche per riparazione danni lievi (31.07.2017)	La scadenza sembra riferita a tutte le procedure relative alla riparazione dei danni lievi	Confermare definitivamente che la scadenza riguarda solo le procedure accelerate	Nell'ipotesi non venisse confermata questa interpretazione è importante che venga concessa una congrua proroga.
2	Organizzazione della filiera dell'osservatorio della ricostruzione	Assenza di una modalità per far pervenire all'osservatorio anche le proposte delle professioni tecniche	Istituire, come già sperimentato nelle Marche, degli incontri tecnici cadenzati tra USR e rappresentanti delle professioni, per raccogliere le domande dei professionisti e inoltrarle, previa condivisione con l'USR, all'Osservatorio.	
3	Problematiche legate al rafforzamento locale così come riferito al decreto 14/01/2008	L'intervento di rafforzamento locale, così come riferito al Decreto 14 gennaio 2008, mette in seria difficoltà la valutazione dell'intervento da parte del progettista. Per interventi su lesioni realmente presenti solo in un elemento, sia esso di tamponamento o strutturale, potrebbe essere sufficiente intervenire rafforzando solo la zona che manifesta la lesione. Quando le lesioni sono la manifestazione locale di un cinematico, magari ancora in atto e che ha interessato l'intero edificio, l'intervento locale non è sufficiente a garantire che un sisma di	Al fine di non spendere inutilmente soldi pubblici, quando è dimostrato che il rafforzamento locale non è altro che la manifestazione locale di un cinematico che ha interessato l'intero edificio, che manifesta anche problemi di vulnerabilità, per superare la tendenza degli USR a contare il numero delle lesioni invece di capire come ha reagito alla scossa l'intero edificio, è necessario permettere di considerare la scheda AEDES un punto di partenza della	Nei condomini, con i parametri attuali è già possibile, mentre negli edifici singoli, dove si deve intervenire su almeno due elementi strutturali, il costo ammissibile non copre il costo dell'intervento.

		<p>analoga entità non provochi nelle vicinanze lesioni simili, con tutte le implicazioni sanzionatorie del caso. Il professionista nell'esercizio dell'art. 6 delle norme deontologiche non può esimersi dalla verifica statica dell'intero edificio documentandone la vulnerabilità dello stesso raffrontata con l'ipotesi di cinematisimo riscontrata. Inoltre anche la dichiarazione di fine lavori, che sancisce la ritrovata agibilità dell'edificio non è tanto diversa, per contenuto e responsabilità intrinseche derivanti, da un collaudo statico vero e proprio: in sostanza proprio di collaudo si tratta, con la differenza che i costi di riparazione sono inadeguati ai costi ammissibili che derivano dalle ordinanze, e senza la previsione di un costo per la parcella del collaudo.</p> <p>Il professionista nell'esercizio delle sue prerogative di rispetto del principio di indipendenza è impossibilitato deontologicamente a procedere perché fortemente condizionato nell'operare delle scelte progettuali, poiché quelle magari da esso ritenute idonee non possono avere garanzia di copertura dalle risorse disponibili, come previsto dalla procedura delle ordinanze.</p>	<p>procedura e non un vincolo all'intervento di rafforzamento ed il livello operativo potrà essere quello necessario a permettere che il costo ammissibile copra l'intero costo del miglioramento.</p>	
--	--	---	--	--

4	Problematiche legate ai danni gravi quando il costo convenzionale non è sufficiente a permettere il miglioramento sismico al 60%	Quando il costo dell'intervento risulta superiore al costo convenzionale e l'accollo di una parte del costo da parte del proprietario è necessario ed indispensabile per raggiungere il miglioramento sismico minimo del 60% previsto dalla norma (da Art. 3 comma C), non può essere applicata la regola del minore importo ma il costo convenzionale, con una maggiorazione variabile caso per caso. Di fatto esso deve venir equiparato al costo dell'intervento evitando le contorsioni progettuali alle quali i progettisti si stanno esercitando per poter rientrare nei parametri senza che ci sia il contributo da parte del proprietario; tale esercizio diventa impossibile se non riducendo i margini di sicurezza dell'intervento, inducendo i professionisti ancora una volta a contravvenire alla regola deontologica.		<p>Il professionista deve dichiarare che l'immobile ha raggiunto il livello minimo di progetto previsto per il 60%</p> <p>Si creano forti attriti con il committente in ordine al possibile accollo di parte di costi dell'intervento per ottemperare ad una disposizione di legge.</p>
5	Messa in sicurezza autonoma dell'edificio	Esistono anche casi in cui i proprietari si sono dovuti accollare la spesa della messa in sicurezza anche di edifici prospicienti su pubblica via, per evitare danni a terzi e garantire l'incolumità pubblica, denunciandone al Comune l'avvenuta esecuzione con documentazione fotografica allegata.	Riconoscimento delle spese sostenute al pari del successivo punto 6 e con le stesse modalità	
6	Messa in sicurezza preventiva dell'edificio per effettuale i sopralluoghi ed i sondaggi necessari alla redazione della Perizia asseverata e	Non sono previste nel contributo delle maggiorazioni per le messe in sicurezza degli immobili, per avviare il	Tali costi, necessari per far operare in sicurezza tanto i professionisti quanto le	

	necessari successivamente per l'avvio di cantiere	cantiere provvisorio necessario per il rilievo dell'edificio, e/o per avviare un cantiere di sola messa in sicurezza gli operai dell'Impresa affidataria dei lavori, se non nel caso in cui esse siano state eseguite per facilitare le operazioni della protezione civile. La previsione di tali costi all'interno del costo ammissibile, nel caso di edifici fortemente lesionati, riduce la capacità di mantenere l'intervento senza accollo da parte del proprietario (come previsto nel capitolo risorse in relazione alla comunicazione ufficiale che il costo convenzionale copra del tutto il costo di riparazione).	imprese che lo supportano nel rilievo o che avviano il cantiere, non possono essere compresi nel costo ammissibile, ma sono liquidati su apposito progetto di messa in sicurezza. Nel caso debbano essere eseguiti prima della progettazione possono essere realizzati anche da impresa diversa da quella che effettuerà i lavori. Il progetto dovrà tenere in conto della futura fruibilità di cantiere e permettere di lavorare in sicurezza l'impresa affidataria dei lavori. La liquidazione delle somme deve avvenire al termine della messa in sicurezza previa dichiarazione del professionista di realizzazione conforme al progetto.	
7	Accertamento preventivo del livello di danno	Eccessivo dilungamento del procedimento che può condurre anche alla rielaborazione integrale del progetto a causa di: <ul style="list-style-type: none"> - difficoltà nell'accertamento del livello di danno che a volte può portare alla rielaborazione del progetto; - necessità di parere sul progetto è spesso condizionato da altri enti interessati dal procedimento che 	Introdurre l'accertamento preventivo (preistruttoria) sui requisiti soggettivi della ammissibilità del contributo, il livello di danno, la conformità edilizia e urbanistica, anche extra piattaforma MUDE qualora non si potesse adeguare opportunamente questa (vedi allegato 1)	

		<p>comportano la rielaborazione anche integrale del progetto.</p> <p>Per un corretto rapporto tra Committente e Professionista, dove quest'ultimo dichiara fin da subito la necessità di un eventuale accollo da parte del proprietario e dove questo confermi la sua impossibilità a sostenerlo, è necessaria la preventiva verifica in contraddittorio tra Ufficio Speciale della Ricostruzione ed il Professionista dello stato di danno e del livello di vulnerabilità dell'immobile, con documento finale che autorizzi la progettazione esecutiva sulla base del solo contributo ammesso, accordato con una preistruttoria.</p>		
8	Progetti inerenti la riparazione dei danni lievi	In presenza di danneggiamento localizzato (es. danni su alcuni appartamenti di un condominio) è obbligatorio rappresentare e rilevare, nel progetto, l'intero immobile.	Rilevare e rappresentare solo la parte effettivamente danneggiata e la superficie che effettivamente contribuisce al calcolo del costo convenzionale. A volte il rilievo è comunque utile per evidenziare la non perfetta coincidenza del danno lieve rilevato in AEDES con il cinematisimo che ha interessato l'edificio.	Includere comunque un quadro generale dello stato di danno dell'intero edificio, prevedendo una maggiorazione dei compensi
9	Conformità edilizie	a) Il patrimonio edilizio, a livello di stima, è interessato da una %	a) Riportare la difformità all'interno della procedura	Relativamente alla questione regolarizzazione

		<p>significativa di non conformità edilizie la cui eventuale sanabilità comporta allungamenti esponenziali dei tempi e difficoltà procedurali.</p> <p>b) Risultano particolarmente problematiche le sanatorie che interessano le strutture</p> <p>c) Nel caso di non corrispondenza della distribuzione interna dell'unità immobiliare tra stato di fatto al momento del sisma e catasto, fatte salve le norme di conformità illuminotecnica, rilevare anche il periodo in cui tale opera era considerata edilizia libera senza obbligo di accatastamento in assenza di variazioni di consistenza catastale.</p>	<p>della ricostruzione evitando di fermare i tempi della stessa procedura e prevedendo norme straordinarie per la risoluzione veloce della problematica.</p> <p>b) Le difformità strutturali dovranno essere oggetto di riflessione approfondita in quanto quello esposto è il punto cruciale della ricostruzione.</p> <p>c) Considerare tale difformità solo formale evitando di avviare una sanatoria e ripartendo dall'accatastare lo stato di fatto al momento del sisma come nuovo punto di partenza</p> <p>d) La conformità dello stato dei luoghi e/o /regolarità di un fabbricato distrutto dal sisma, può essere solo documentale e dichiarata dal proprietario e non dal professionista.</p>	<p>e/o completamento istanze di "sanatoria edilizia" soprattutto quando non si ha più la possibilità di accedere, per ovvi motivi all'archivio delle istanze di sanatoria e/o della documentazione prodotta nel tempo, serve una modalità operativa speciale.</p> <p>Serve una norma speciale per definire, in tempi brevi le pratiche di sanatoria edilizia (pratiche riferite a tre periodi diversi: legge 47/85 - 724/94 e 326/2003), in particolare per gli abusi in zona a vincolo ambientale e/o centro storico.</p> <p>Definire tempi certi di espletamento delle procedure di sanatoria.</p>
10	Procedure di gara	<p>Espletamento delle procedure di gara contestualmente alla presentazione del progetto.</p> <p>Di fatto un contratto d'appalto che preveda la presenza di accollo da parte del proprietario, ma incerto e non quantificato, può divenire oggetto di</p>	<p>Espletamento delle procedure di gara successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'USR.</p> <p>La procedura di gara di appalto, anche se semplificata, deve essere codificata in modo</p>	

		<p>contenzioso che invaliderebbe il contratto stesso per mancanza di termini economici certi. Analogamente l'accettazione a priori di un qualsiasi acollo da parte dell'impresa nel contratto potrebbe ingenerare, a cantiere avviato, una sequela infinita di riserve da parte dell'impresa alle quali il tecnico deve rispondere con altrettanti Ordini di servizio. Tale situazione di indeterminatezza è da evitare perché rende assai difficile condurre gli appalti della ricostruzione in mood efficace.</p>	<p>univoco in modo che tutti si uniformino ad un unico processo con identica modulistica (lettera di invito, lettera di adesione e di offerta, verbale di gara ecc.).</p>	
11	Edifici con lavori in corso alla data del sisma	L'immobile oggi non è finanziabile	<p>Deve essere previsto il finanziamento e lo stesso deve essere commisurato allo stato di consistenza dell'immobile al momento del sisma, previa asseverazione del tecnico abilitato</p>	
12	Riduzioni di superficie e cubature in caso di demolizione e ricostruzione volontaria (L1, L2, L3)	Oggi il costo convenzionale è calcolato sulle superfici che si ricostruiscono	<p>Calcolare il costo convenzionale sulla superficie originaria. Ciò incentiverebbe la riqualificazione energetica, sismica, architettonica nonché comporterebbe la riduzione del consumo di suolo.</p>	<p>Definire un valore % (ad es. 10%) di differenza tra stato demolito e stato ricostruito che consente di fare riferimento alla superficie iniziale e introdurre maggiorazioni per riqualificazione energetica o sismica se</p>

				non coperti da altre forme di incentivo (oppure diminuire il periodo di recupero fiscale anche solo a 2/3 anni)
13	Quota parte dei lavori non coperti da contributo il cui pagamento è a carico dei proprietari	Non applicabilità delle agevolazioni fiscali (sisma bonus) ai lavori non coperti da contributo a carico del proprietario	<p>Consentire, per i lavori non coperti da contributo a carico del proprietario, la applicazione delle agevolazioni fiscali (sisma bonus).</p> <p>Chiarire se l'accollo è detraibile dalla denuncia dei redditi in rapporto alla capacità di reddito ed al credito di imposta generato dalla concessione del contributo.</p> <p>Chiarire, in caso di decesso del destinatario, se il credito di imposta generato dal contributo potrà essere utilizzato dai successori.</p> <p>Diminuire ulteriormente il periodo di recupero fiscale anche solo a 2/3 anni per gli interventi connessi alla riparazione post-sisma</p>	Prevedere misure che facilitano accesso al credito per il completamento delle parti non coperte da Contributo Ricostruzione; non condizionare l'erogazione del CR alla realizzazione di tutti gli interventi in progetto, o almeno quelli di finiture e impianti
14	Simbologia della rappresentazione grafica	Documentazione uniforme per tutte le pratiche per evitare differenti interpretazioni delle casistiche da parte dell'USR	Redigere e pubblicare on-line una codifica di una SIMBOLOGIA UNIVOCA e condivisa del rilievo dello stato di fatto e dell'esecutivo del ripristino, sia strutturale che funzionale come	

			per la ricostruzione del decreto del 1997.	
15	Documentazione a corredo della domanda di contributo	<p>Vengono richiesti documenti ridondanti, non previsti nelle Ordinanze, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Legge 13/89 barriere architettoniche b) Documentazione catastale c) Contratto con l'impresa d) Ordinanze comunali e) Notifica preliminare 	<p>Facendo riferimento alla documentazione elencata nella colonna a sinistra:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) va richiesta solo nel caso di ristrutturazioni e nuove costruzioni b) si ritiene che sia già agli atti della pubblica amministrazione c) da non richiedere contestualmente alla presentazione della pratica d) si ritiene che siano già agli atti della pubblica amministrazione e) si deve presentare solo all'inizio dei lavori 	<p>Sulla gestione presentazione delle pratiche è necessario un comportamento uniforme dei vari uffici così come la documentazione da allegare, evitando richieste di documenti già in possesso dell'amministrazione. Attenzione perché Invitalia è specialista nell'incrementare la documentazione richiesta; è assolutamente indispensabile la check-list, da condividere per la tipologia di documentazione e per i tempi di presentazione</p>
16	Software MUDE	L'impostazione del software non è allineata con le previsioni dell'ordinanza	Il Mude deve consentire di inserire in piattaforma tutti i soggetti presenti nel contratto stipulato con il committente, in relazione alla % di partecipazione	Mentre la norma parla in modo chiaro per i professionisti di compensi al netto di IVA e cassa previdenziale nella piattaforma MUDE non esiste la possibilità di inserire, a parte, la percentuale relativa alla cassa previdenziale che deve essere accorpata con l'imponibile. Questo, a

				fronte di percentuali così stringenti, potrebbe generare una interpretazione non corretta e generare contestazioni che possono portare a detrarre un ulteriore 4% a cifre già ridotte al minimo rispetto alle prestazioni anche in termini di responsabilità.
17	Spese tecniche	<p>a) Ad oggi sono applicate sull'importo ribassato</p> <p>b) Alcuni USR riducono l'importo minimo previsto, pari a 6.000 euro</p> <p>c) E' troppo oneroso per il professionista espletare tutto l'incarico senza ricevere un anticipo fino all'incasso dell'acconto sulla progettazione erogato ad avvenuta concessione del contributo, ma è anche vero che i costi di eventuali anticipazioni rischiano di incidere in modo determinante sul costo di produzione.</p> <p>d) In rari casi non tutte le prestazioni tecniche sono svolte.</p>	<p>a) Calcolare le spese tecniche a carico dello Stato sull'importo del computo metrico dei lavori ammissibili a contributo al lordo del ribasso d'asta</p> <p>b) Invariabilità dell'importo minimo</p> <p>c) Prevedere anticipo prestazioni professionali almeno per coprire i costi minimi di avvio della procedura</p> <p>d) In caso di mancato svolgimento di alcune prestazioni tecniche l'ammontare del contributo riconosciuto per le stesse non viene ridotto proporzionalmente</p>	

		<p>e) Nel contratto da stipulare con la committenza è previsto l'inserimento di un importo presunto, che potrà subire variazioni al termine dell'incarico (sia in diminuzione che in aumento). Pertanto andrebbero chiarite le modalità operative sia rispetto alle prestazioni professionali, sia rispetto quelle imprenditoriali a supporto della progettazione (in particolare indagini geognostiche e strutturali).</p>		
18	Collaudo	<p>Necessità di svincolare dal conteggio degli incarichi il Collaudo (il collaudo non può essere effettuato da nessuno dei tecnici che hanno partecipato tanto alla progettazione quanto alla direzione dei lavori a qualsiasi titolo). L'Importo, risibile rispetto ad un incarico sia completo che parziale, porta ad una difficoltà oggettiva di trovare tecnici disponibili ad assumerne l'onere, che per tecnici fuori zona è del tutto impossibile da praticare (se un tecnico si dovesse muovere dal Piemonte o dalla Sicilia per espletare un collaudo la parcella in alcuni casi non coprirebbe nemmeno i costi della trasferta). Ciò in palese contrasto con le norme deontologiche relativamente ai costi di produzione professionali, non tenendo conto della grande importanza del collaudo e dei rischi professionali collegati alla dichiarazione di un'opera collaudata.</p>	<p>Il Collaudo non è considerato incarico parziale ai fini del conteggio degli incarichi ammessi</p>	

19	Calcolo parcella a scaglioni decrescenti	Attualmente alcuni USR applicano l'aliquota più bassa all'interno importo dei lavori.	Calcolare la parcella con le % applicate ai relativi scaglioni, escludendo il contributo integrativo (occorre modificare il software MUDE che ad oggi non permette tale inserimento a parte). Vanno precisate percentualmente le prestazioni secondarie rispetto all'incarico principale altrimenti non sono desumibili i costi afferenti per ogni singola necessaria prestazione. Si devono indicare le percentuali per tutte le prestazioni professionali richieste.	
20	Prezziario unico della ricostruzione	Il prezziario è carente di voci	Il prezziario deve essere aggiornato e integrato con le voci mancanti. In assenza di voci specifiche, deve poter essere utilizzato il prezziario regionale senza analisi prezzi.	
21	Modelli e parametri USR	Divulgazione ai professionisti del foglio excel usato dall'ufficio ricostruzione per il calcolo della parcella (architettonico, strutturale, direzione lavori, Amministratore, ecc) in base all'Ordinanza, al fine di avere affettivamente sotto controllo, in	Strutturare e divulgare le tabelle USR per il controllo degli aspetti progettuali al fine di permettere al professionista la perfetta conoscenza della macchina valutativa degli USR per offrire chiare indicazioni ai	

		base i mq utili e alla destinazione dei locali e prima della consegna della pratica all'ufficio ricostruzione, gli importi della parcella del professionista e dell'accollo ai privati.	committenti ed evitare il più possibile sorprese in sede di istruttoria che possono incidere nel rapporto fiduciario con il committente	
22	Mancata possibilità di controllo dei fornitori dell'impresa da parte dei progettisti e direttori lavori.	Per il tecnico può essere difficoltosa la verifica che l'impresa sia puntuale nei pagamenti ai fornitori.	Proposta di Polizza fideiussoria a carico dell'impresa a copertura dell'intero importo a favore del committente e a copertura della intera parcella al progettista	
23	Erogazione del contributo	I SAL sono troppo pochi, sono troppo radi, e gli anticipi cui sono sottoposte le imprese e, conseguentemente, anche i tecnici, costituiscono altro onere che abbassa ancora di più il ricavo finale. Inoltre si rischiano tensioni tra impresa e tecnici che possono creare inutili situazioni sfavorevoli. La capacità di autofinanziamento delle imprese non è garantito dalla loro presenza in White List.	L'anticipo del 20% deve essere considerato di rotazione e quindi non necessariamente compensato al primo Sal ma mantenuto in vita fino al Sal del saldo finale. Per importi di lavori superiori ad €. 500.000,00 il Sal può essere dimensionato fino ad un massimo di importo pari all'acconto di rotazione richiesto e garantito da polizza e quindi il numero di Sal da liquidare può incrementarsi in proporzione.	Definire quote fisse di SAL (15%, 40%, 70% e SAL finale) con sole dichiarazioni di aver superato le quote e documentazione fotografica per rendere più snello l'iter
24	Tracciabilità	Art. 10 Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo. comma G il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti (ricevuti oppure anche le relative uscite a qualsiasi titolo ...)	Prevedere la possibilità di indicare il conto corrente professionale quale conto "dedicato" sui cui ricevere anche i pagamenti degli onorari professionali inerenti le	Domanda: per conto corrente dedicato si intende il conto corrente fiscale, di cui tutti i professionisti sono titolari ai sensi della legge Bersani,

		<p>relativi a tutte le prestazioni della ricostruzione post-sisma 2016, indicate in precedenza, con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnate ai lavori. Da questo conto corrente vincolato saranno effettuati diversi pagamenti (per diversi stati di avanzamento lavori e verso diversi soggetti destinatari dei pagamenti, imprese o professionisti) ognuno dei quali, per potere operare sul cratere sismico si sarà preventivamente iscritto alle rispettive liste previste dagli artt. 30 e 34 del DL 189/2016 (rispettivamente Anagrafe Antimafia degli esecutori per le imprese ed Elenco Speciale dei professionisti) e contestualmente avrà eletto un conto corrente "dedicato" alle attività sul terremoto</p>	<p>pratiche finanziate con le procedure per la ricostruzione.</p>	<p>oppure necessariamente l'apertura di un nuovo conto corrente? Se per l'impresa la motivazione è condivisibile (controllo pagamento sub-appalti – materiale ecc) per i professionisti non è di nessuna utilità - il pagamento degli onorari è tracciato- tramite bonifico. Documento operativo sulla Istruttoria, Controlli e Pagamenti 7.1 Differenza tra conto corrente "vincolato" e "dedicato" La convenzione ABI-CDP prevede che il beneficiario del contributo debba aprire un conto corrente "vincolato" all'intervento sul quale convergeranno le risorse finanziarie autorizzate dal commissario per pagare i soggetti (destinatari dei pagamenti) che operano su incarico del beneficiario per l'intervento edilizio. Tale conto corrente vincolato avrà uno ed un solo CUP ed una sola pratica MUDE.</p>
--	--	---	---	--

25	Calcolo del contributo	<p>Altro elemento di disparità che anche la norma non riesce proprio a bilanciare è il calcolo delle superfici sulle quali dimensionare il contributo. Risulta palese che edifici costruiti dopo gli anni sessanta del secolo scorso, specie se palazzine con condomini di otto o più alloggi, hanno un contributo più che abbondante rispetto ai lavori di riparazione danni, interventi locali o miglioramento sismico, mentre il patrimonio edilizio storico, od anche edifici costruiti prima degli anni sessanta, hanno quote di accollo - a volte anche pesanti - in ragione di una superficie lorda molto più pesante rispetto a quella utile.</p>	<p>Inserire una maggiorazione per una superficie minima convenzionale sulla quale fare il calcolo del contributo, sufficiente ad evitare accollo per la soddisfazione del rafforzamento locale o miglioramento sismico minimo al 60%</p>	<p>In un edificio di dimensioni ridotte 150:200 mq, due piani, che necessita di sottofondazione il costo ammissibile è inferiore al costo di intervento. Del resto è illogico spendere per esempio 200.000,00 euro sui piani superiori senza aver affrontato il problema legato alla sottofondazione</p>
26	Conciliazione	<p>Ordinanza 28 ART. 21 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ..Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto alla Camera di Commercio di, che opererà secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.</p>	<p>Norma da modificare in quanto indica un solo organismo di mediazione. La modifica: Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto agli organismi di mediazione presenti nelle province in cui sono eseguiti i lavori e che operano secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato.</p>	

27	Modalità di pagamento ed incarico delle attività imprenditoriali per indagini geognostiche e strutturali.	Il pagamento del corrispettivo per le indagini sembrerebbe previsto nei SAL dei lavori di ricostruzione. Questo sta avendo un effetto deterrente per l'accettazione degli incarichi da parte delle imprese di indagini. Va chiarita, inoltre, la modalità di incarico per le attività imprenditoriali relative alle indagini geognostiche e strutturali	Si propone che tali attività siano pagate con le stesse modalità delle attività di progettazione (SAL zero)	
28	Studi di microzonazione sismica di livello 3.	Negli studi di microzonazione sismica di livello 3 gli importi previsti sono comprensivi delle indagini e che talvolta, il relativo costo, supera l'importo a base di gara (che dovrebbe comprendere il compenso professionale + le spese imprenditoriali per le indagini)		
29	1) Contributo per le relazioni geologiche redatte per gli interventi di tipo B. 2) Compenso relativo alla Relazione Sismica.	1) Non è previsto il rimborso al committente per le relazioni geologiche redatte per gli interventi di tipo B. 2) Non è previsto il compenso per la Relazione Sismica, viene compensata all'interno delle percentuali previste per la sola relazione geologica	1) Motivando e argomentando la necessità della relazione geologica, anche questa deve essere ammessa a contributo 2) In alcuni siti l'amplificazione locale (stratigrafica, topografica, ecc...) ha determinato livelli di danneggiamento importanti per cui spesso si rende necessaria una modellazione sismica approfondita e supportata da analisi di risposta sismica locale 1D o 2D; tuttavia nelle prestazioni specialistiche tali analisi non sono state	

			contemplate. A tal fine si richiede la previsione di un incremento dei costi parametrici per la stesura di tali analisi e studi, qualora fossero necessari.	
30	1) - Ricostruzione non consentita nello stesso sito per motivazioni geologiche, geomorfologiche, geotecniche o idrauliche.	1) - la possibilità di ricostruzione di edifici distrutti, lungo e in adiacenza a fratture sul terreno, determinatesi per effetto del sisma, interpretabili come effetti di faglie attive e capaci, in assenza e nelle more di una rappresentazione ufficiale delle stesse, tramite microzonazione sismica o altri strumenti successivi; - la possibilità di ricostruzione, adeguamento e/o miglioramento sismico, di edifici distrutti o danneggiati dal sisma, in aree interessate da frane attive non rappresentate nei Piani di assetto idrogeologico, nelle more di eventuali finanziamenti finalizzati al consolidamento di detti fenomeni, stante l'assenza di una programmazione in tal senso; - la possibilità di ricostruzione, adeguamento, miglioramento sismico, all'interno delle conoidi attive, laddove questi fenomeni siano stati classificati dal relativo Piano di assetto idrogeologico come frane attive;	1) - in tutti i casi in cui ricorrano tali condizioni ed altre similari, per le quali l'incarico non possa concludersi nel senso atteso, di consentire la ricostruzione del fabbricato nello stesso sito per motivazioni geologiche, geomorfologiche, geotecniche o idrauliche, deve essere prevista una diversa modalità per il calcolo dell'onorario parziale dovuto al professionista, relativo allo studio che ha portato alla conclusione di non fattibilità dell'intervento sullo stesso sedime;	

31	Incremento dei costi parametrici per ricostruzione di opere di sostegno danneggiate dal terremoto o opere di miglioramento della struttura di fondazione mediante la realizzazione di strutture di fondazione profonde (pali)	Si richiede di prevedere un incremento dei costi parametrici qualora fosse necessario provvedere alla ricostruzione di opere di sostegno danneggiate dal terremoto e/o provvedere al miglioramento della struttura di fondazione mediante la realizzazione di strutture di fondazione profonde (pali)		
----	---	---	--	--

ALLEGATO 1

Emendamento da inserire all'art. 1 (disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti) del D. L. n. 8 del 9.02.2017, finalizzato alla modifica dell'art. 12, D.L. 189/2016, convertito nella legge 229/2016 – introduzione di una procedura di Preistruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Premessa

Al fine di accelerare i tempi necessari per fornire al Governo una stima dei possibili contributi da erogare, uno snellimento dei tempi di istruttoria delle pratiche, una riduzione della mole di lavoro degli uffici speciali per la ricostruzione, un controllo più accurato dell'operato dei tecnici ed una deflazione del contenzioso, si propone un emendamento da apportare all'art. 1 (disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti) del DL n. 8 del 09.02.2017, finalizzato alla modifica dell'art. 12 del DL 189/2016, convertito nella della Legge 229/2016.

La proposta emendativa concerne l'inserimento di una procedura identificata come "Preistruttoria", utile a determinare la quantificazione del contributo concedibile prima della procedura finalizzata alla concessione ed all'erogazione del contributo medesimo.

Emendamento proposto

Dopo l'art. 1, comma 1 del DL n. 8 del 9.02.2017, si propone di inserire un comma 1 bis come segue:

1 bis. All'art. 12 del decreto legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 viene modificato come segue:

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi È presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente *attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale* ~~unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati~~ *seguenti documenti*; ~~oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:~~

- a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011((anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica));*
- b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilit# causale diretta dei danni esistenti ((agli eventi sismici di cui all'articolo 1));*
- c) La documentazione che attesti la legittimit# del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della Legge 229/2016.*
- d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilit#;*
- e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.*

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse.

~~e) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;~~

~~d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.~~

b) Dopo il comma 1 viene inserito il comma 1 bis:

Comma 1.bis

A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla

richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;*
- b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.*

Restano invariati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12 della Legge 229/2016.

In subordine

Proposta di modifica alle ordinanze del Commissario Straordinario n. 4/2016, 8/2016 e 13/2017, con l'inserimento della procedura di Preistruttoria introdotta all'art. 12, comma 1, del DL 189/2016, convertito nella Legge 229/2016 - introduzione di una procedura di Preistruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi.

Premessa

Si allega anche proposta di modifica alle ordinanze 4, 8 e 13, con l'inserimento della procedura di preistruttoria introdotta all'articolo 12 comma 1 della Legge 229/2016.

Le finalità sono le medesime della richiesta di emendamento del dl. 8/2017, art. 1, ossia: accelerare i tempi necessari per fornire al Governo una stima dei possibili contributi da erogare, snellire i tempi di istruttoria delle pratiche, ridurre la mole di lavoro degli uffici speciali per la ricostruzione, controllo più accurato dell'operato dei tecnici ed una deflazione del contenzioso.

La proposta emendativa concerne l'inserimento di una procedura identificata come "Preistruttoria", utile a determinare la quantificazione del contributo concedibile prima della procedura finalizzata alla concessione ed all'erogazione del contributo medesimo.

Si richiede di inserire nell'Ordinanza 4 per i danni lievi l'articolo 2.bis "Pre-istruttoria":

a. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 2 i beneficiari possono inviare all'Ufficio Speciale della Ricostruzione esclusivamente i seguenti documenti:

- 1. la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione, anche fotografica, che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 Agosto e/o del 26 e 30 Ottobre 2016, con espresso riferimento alla scheda Aedes ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione.*
- 2. In assenza di scheda Aedes, ma in possesso di scheda FAST, una perizia giurata relativa alla scheda Aedes che attesti il livello di inagibilità dell'edificio;*
- 3. La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della Legge 229/2016.*
- 4. Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;*
- 5. Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nell'Allegato 1 dell'Ordinanza 8 del 14/12/2016;*
- 6. Il costo parametrico base potrà essere incrementato sulla base di quanto previsto all'Articolo 3 dell'Ordinanza 8 del 14/12/2016.*

b. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma a., verificati i requisiti di ammissibilità del beneficiario, la correttezza della scheda Aedes e del livello operativo e la congruità del costo convenzionale stimato, invia al Beneficiario la proposta di contributo.

c. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, ove lo ritenga necessario, può richiedere all'interessato, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni o chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di pre-istruttoria si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma b. È sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui quanto richiesto perviene all'Ufficio.

d. L'Ufficio Speciale può in ogni caso respingere le domande di pre-istruttoria qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

e. A seguito dell'accettazione del contributo proposto, il beneficiario può presentare regolare domanda di contributo presentando quanto previsto all'articolo 2.

Si richiede di inserire nell'Ordinanza 13 del 9 Gennaio 2017 per i danni per gli immobili ad uso produttivo l'articolo 8.bis "Pre-istruttoria":

a. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 i beneficiari possono inviare all'Ufficio Speciale della Ricostruzione esclusivamente i seguenti documenti:

1. la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata relazione, anche fotografica, che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 Agosto e/o del 26 e 30 Ottobre 2016, con espresso riferimento alla scheda Aedes ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione.
2. In assenza di scheda Aedes, ma in possesso di scheda FAST, una perizia giurata relativa alla scheda Aedes che attesti il livello di inagibilità dell'edificio;
3. La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo ai sensi della Legge 229/2016.
4. Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
5. Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nell'Allegato 2 della presente Ordinanza;
6. Il costo parametrico base potrà essere incrementato sulla base di quanto previsto nella tabella 7 bis dell'Allegato 2.

b. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma a verificati i requisiti di ammissibilità del beneficiario, la correttezza della scheda Aedes e del livello operativo e la congruità del costo convenzionale stimato, invia al Beneficiario la proposta di contributo.

c. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, ove lo ritenga necessario, può richiedere all'interessato, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni o chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di pre-istruttoria si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma b è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui quanto richiesto perviene all'Ufficio.

d. L'Ufficio Speciale può in ogni caso respingere le domande di pre-istruttoria qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

e. A seguito dell'accettazione del contributo proposto, il beneficiario può presentare regolare domanda di contributo presentando quanto previsto all'articolo 8.

TABELLA 7 BIS – INCREMENTI DEI COSTI PARAMETRICI IN CASO DI PRE-ISTRUTTORIA

1. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 10%.
2. Il costo parametrico è incrementato del 15% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004. Il costo parametrico è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004
3. Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture ed impianti, i costi parametrici sono ridotti del 30%.
4. Per gli edifici con coperture in cemento-amianto che interessino più del 50% della intera superficie coperta, che devono essere demolite e smaltite, il costo parametrico è incrementato del 15% mentre nel caso che la copertura in cemento amianto riguardi più del 20% della superficie coperta e fino al 50% della stessa il costo parametrico è incrementato del 5%.
5. Per gli edifici ubicati in aree poste ad una quota s.l.m. superiore a 1.000 metri, il costo parametrico è incrementato del 10%. L'incremento si riduce al 5% per quote superiori a 700 metri ed inferiori a 1.000 metri.
6. Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo parametrico è quello stabilito con specifica ordinanza per edifici a prevalente destinazione abitativa, in relazione al livello operativo attribuito ed alla prima classe di superficie.